



MULTICRESCITA

NOTA INFORMATIVA 2002

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.

Premessa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Definizioni

Assicurato:	la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiari:	coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.
Contraente:	chi stipula il contratto con la Compagnia.
Età assicurativa:	è l'età dell'Assicurato espressa in anni interi, arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
Data di decorrenza:	la data di efficacia delle prestazioni assicurative.
Premio investito:	è il premio versato dal Contraente, al netto delle spese cui al punto 4.1 a) della Sezione C, che viene investito in Quote di Fondi Interni.
Compagnia:	BPV VITA S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2001. Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia – Via Meucci, 5 – 37135 Verona e Sede Operativa in Italia – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.
Fondi Interni:	Fondi Mobiliari Interni gestiti da BPV VITA S.p.A., nei quali vengono investiti i premi versati dal Contraente.
Quote:	ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni Fondo Interno è suddiviso.
Prestazioni assicurative:	le prestazioni alle quali è tenuta la Compagnia, collegate alle variazioni del valore delle Quote dei Fondi Interni.
Società Collocatrice:	Banco Popolare di Verona e Novara Scarl – Piazza Nogara, 2 – Verona – Italia.

SEZIONE A – INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

BPV VITA S.p.A., costituita il 31 marzo 2000 a Verona, è una Società per Azioni, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia – Via Meucci, 5 – 37135 Verona e Sede Operativa in Italia – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona. È un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2001.

P. I.V.A., C.F. e N° di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03035950231.

SEZIONE B – AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente Nota Informativa illustra al Contraente le caratteristiche ed i profili di rischio connessi ad una polizza assicurativa sulla vita "Unit Linked", a premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi, in virtù della quale l'entità delle prestazioni cui è tenuta la Compagnia è direttamente collegata all'andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.



- Informazioni dettagliate sulle caratteristiche della polizza in oggetto, con particolare riferimento alle prestazioni dovute in caso di morte, alle modalità di esercizio del diritto di recesso e di riscatto, sono riportate nella successiva Sezione C.
2. Con il presente contratto di assicurazione sulla vita "Unit Linked", il Contraente assume **il rischio connesso alle possibili variazioni del valore delle Quote**, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione e, per le attività finanziarie presenti nei Fondi Interni espresse in valute di paesi non appartenenti all'area della moneta unica europea (Euro), dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
 3. **La Compagnia**, in relazione al presente contratto, **non offre alcuna garanzia di rendimento minimo. Non vi è, quindi, certezza che ai Beneficiari, ovvero al Contraente in caso di riscatto, sia corrisposto l'intero premio versato.**
 4. **In caso di morte, la prestazione potrebbe anche risultare inferiore al premio versato, come indicato al punto 1.1 della Sezione C.**
 5. **In caso di riscatto, il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore al premio versato, come indicato al punto 6 della Sezione C.**

SEZIONE C – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. Prestazioni assicurative

1.1 Prestazione in caso di morte

1.1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato e condizioni di carenza

Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. **Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo punto 1.1.2, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui al punto 1.1.2, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.**

Poiché il contratto viene concluso senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, verrà applicato un periodo di carenza di sei mesi. Nel caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo, il capitale assicurato, così come previsto al punto 1.1.2, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente un capitale pari al controvalore totale delle Quote acquisite, nei Fondi Interni, e valorizzate come previsto al punto 2.3.

Tale periodo di carenza verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengono effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al controvalore delle Quote acquisite con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito al punto 1.1.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

È inoltre sempre previsto, anche in caso di preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote acquisite (nel Fondo o nei Fondi Interni) alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate come previsto al successivo punto 2.3.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, un capitale pari al controvalore totale delle Quote acquisite e valorizzate come descritto al punto 2.3.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui al punto 1.1.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1.1.2 Capitale in caso di morte dell'Assicurato

Trascorso il periodo di carenza come regolato al prece-

dente punto 1.1.1, e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo punto 10, un capitale determinato dal controvalore totale delle Quote possedute alla data del decesso dell'Assicurato (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui al punto 1.1.3) e valorizzate secondo quanto previsto al punto 2.3, moltiplicato per una percentuale (riportata di seguito nella Tabella A) corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. Tale capitale non potrà comunque superare il controvalore delle Quote per un importo maggiore del capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte definito per ciascuna fascia d'età e indicato nella Tabella A.

Tabella A

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte
Fino a 39 anni	105%	100.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	105%	90.000,00 Euro
Da 50 a 59 anni	105%	75.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	103%	62.500,00 Euro
Da 70 a 79 anni	100,50%	50.000,00 Euro
80 anni e oltre	100,10%	50.000,00 Euro

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di decesso sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

La Compagnia, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito.

Il Contraente assume il rischio finanziario connesso alle possibili variazioni delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore al premio versato.

1.1.3 Valore unitario della Quota

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno. Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di calcolo, cioè al primo giorno lavorativo precedente a quello di investimento e di attribuzione delle Quote. Il valore unitario della Quota è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

I rischi connessi alla sottoscrizione del presente contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

1.2 Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni

a) Costituzione e denominazione dei Fondi Interni. La Compagnia gestisce quattro Fondi Interni denominati:

- **MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO;**
- **MULTICRESCITA FONDO BILANCIATO;**
- **MULTICRESCITA FONDO DINAMICO;**
- **MULTICRESCITA FONDO GLOBAL EQUITIES.**

b) Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento dei Fondi Interni.

La Compagnia può investire il patrimonio dei Fondi Interni conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

Ciascun Fondo Interno presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità:

MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è rappresentato dalla redditività degli investimenti con un livello di rischio di tipo medio basso, adeguato ad un orizzonte temporale di medio lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale (per aree geografiche, settori e categorie di emittenti).

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze UNIT LINKED poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche. È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa. Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e a fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il controvalore complessivo delle suddette attività di natura bilanciata e azionaria non può superare il 25% del totale del Fondo Interno.

Il controvalore complessivo delle suddette attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 50% del totale del Fondo Interno; per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 3,46% (livello di rischio di tipo medio basso) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Compagnia, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo Interno, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del Fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

MULTICRESCITA FONDO BILANCIATO

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è rappresentato dalla redditività degli investimenti con un livello di rischio di tipo medio basso, adeguato ad un orizzonte temporale di lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale (per aree geografiche, settori e categorie di emittenti).

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze UNIT LINKED poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche. È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa. Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e a fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il controvalore complessivo delle suddette attività di natura bilanciata e azionaria non può superare il 55% del totale del Fondo Interno.

Il controvalore complessivo delle suddette attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 50% del totale del Fondo Interno; per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 7,43% (livello di rischio di tipo medio basso) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Compagnia, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo Interno, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del Fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

MULTICRESCITA FONDO DINAMICO

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è rappresentato dalla redditività degli investimenti con un livello di rischio di tipo medio alto, adeguato ad un orizzonte temporale di lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale (per aree geografiche, settori e categorie di emittenti).

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze UNIT LINKED poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche. È prevista la possibilità di investire in parti di

OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa. Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e a fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il controvalore complessivo delle suddette attività di natura bilanciata e azionaria non può superare il 75% del totale del Fondo Interno.

Il controvalore complessivo delle suddette attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 50% del totale del Fondo Interno; per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 10,07% (livello di rischio di tipo medio alto) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Compagnia, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo Interno, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del Fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

MULTICRESCITA FONDO GLOBAL EQUITIES

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è rappresentato dalla redditività degli investimenti con un livello di rischio di tipo alto, adeguato ad un orizzonte temporale di lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale (per aree geografiche, settori e categorie di emittenti).

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze UNIT LINKED poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche. È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa. Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e a fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il controvalore complessivo delle suddette attività di natura bilanciata e azionaria può essere pari al 100% del totale del Fondo Interno.

Il controvalore complessivo delle suddette attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 50% del totale del Fondo Interno; per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 19,87% (livello di rischio di tipo alto) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Compagnia, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo Interno, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del Fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

Nell'Allegato A viene presentato a titolo esemplificativo l'andamento annuo dei Fondi Interni Multicrescita Fondo Conservativo, Multicrescita Fondo Bilanciato, Multicrescita Fondo Dinamico e Multicrescita Fondo Global Equities e della rispettiva volatilità negli ultimi 10 anni, o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile, nonché il migliore e il peggiore rendimento trimestrale nel corso del medesimo periodo. Si avverte il Contraente che l'andamento passato del Fondo Interno, quale risulta dal grafico riportato nell'Allegato A, non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in Quote

2.1 Conclusione ed efficacia del contratto

Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sottoindicati:

- a) dalle ore zero del primo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) dalle ore zero del secondo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.

Nel caso in cui si verifichi il decesso del Contraente o dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Compagnia rimborserà, rispettivamente, agli eredi del Contraente o al Contraente stesso il premio da questi corrisposto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

2.2 Premio e modalità di versamento

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, versa un premio unico di importo non inferiore a 25.000,00 Euro. Avrà, inoltre, la possibilità di

effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 10.000,00 Euro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del contratto.

Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui al punto 4.1 a), è investito, al momento della sottoscrizione della proposta o del versamento dei premi unici aggiuntivi, in Quote di Fondi Interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione.

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto al punto 2.3.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

2.3 Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle Quote

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti a ciascun Fondo Interno verranno effettuate il giorno di decorrenza dell'efficacia del contratto, così come individuato al precedente punto 2.1.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi (e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l'importo del premio versato, al netto delle spese di cui al punto 4.1 a), ed il valore unitario della Quota relativa al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione, determinato secondo quanto previsto al precedente punto 1.1.3.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto, a recesso, a trasferimento di Quote o pagamento del capitale assicurato in caso di decesso, verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Nel caso di trasferimento di Quote, il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il giorno di riferimento per l'investimento (disinvestimento) e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà pre-

so (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente le informazioni riguardanti il premio versato, il premio investito, la data di decorrenza della polizza, il numero di Quote attribuite e il loro valore unitario (con l'indicazione del giorno a cui tale valore si riferisce).

2.4 Scelta dei Fondi Interni

Il Contraente ha la facoltà di scegliere tra i Fondi Interni gestiti dalla Compagnia e di diversificare il proprio investimento in uno o più Fondi Interni, tra quelli previsti, purché l'importo investito in ciascun Fondo Interno non sia inferiore a 10.000,00 Euro; nel caso di premi unici aggiuntivi l'importo minimo investito in ciascun Fondo Interno deve essere almeno pari a 5.000,00 Euro. Tale facoltà viene esercitata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o del versamento dei premi unici aggiuntivi, con sottoscrizione della linea di gestione scelta.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

È importante valutare attentamente la tipologia delle attività finanziarie in cui i Fondi Interni possono investire con i relativi limiti, per apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento e, quindi, scegliere – nel rispetto delle modalità previste dal contratto – il Fondo o i Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento.

3. Opzioni esercitabili in corso di contratto

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato, ai sensi del successivo punto 6.

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto totale può avvenire in varie forme a scelta del Contraente. Il Contraente potrà infatti indicare al momento della richiesta di riscatto una delle seguenti modalità di pagamento:

- (i) la prima prevede il pagamento del valore di riscatto in forma di capitale, in un'unica o più soluzioni;
- (ii) la seconda modalità di pagamento della somma consiste nell'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate;
- (iii) può inoltre essere prevista una terza modalità mediante l'erogazione della somma parte in capitale e parte in rendita.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione.

Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione da parte del Contraente.

Nel caso di riscatto parziale il valore di riscatto verrà corrisposto esclusivamente in un unico versamento.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

4. Spese

4.1 Spese gravanti sul contratto

a) Spese di acquisizione, emissione ed amministrazione

Le spese di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenute dalla Compagnia, che le detrae dall'importo del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi, e sono pari ad una cifra fissa di 50,00 Euro, oltre a:

- 1,00% del premio residuo al netto della cifra fissa, se il premio è inferiore o uguale a 100.000,00 Euro;
- 0,75% del premio residuo al netto della cifra fissa, se il premio è superiore a 100.000,00 Euro e inferiore o uguale a 250.000,00 Euro;
- 0,50%, del premio residuo al netto della cifra fissa, se il premio è superiore a 250.000,00 Euro e inferiore o uguale a 1.000.000,00 di Euro;
- 0,35% del premio residuo al netto della cifra fissa, se il premio è superiore a 1.000.000,00 di Euro.

Per i premi unici aggiuntivi le spese di acquisizione, emissione ed amministrazione sono calcolate considerando come importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale il cumulo tra il premio unico iniziale e quelli aggiuntivi.

b) Spese di trasferimento tra Fondi Interni

Non sono previste spese di trasferimento di Quote tra Fondi Interni.

4.2 Spese inerenti ai Fondi Interni

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo Interno, e di conseguenza del valore netto della Quota quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia pari al:
 - 1,50% su base annua calcolate con riferimento al Fondo Interno Multicrescita Fondo Conservativo;
 - 1,65% su base annua calcolate con riferimento al Fondo Interno Multicrescita Fondo Bilanciato;
 - 1,80% su base annua calcolate con riferimento al Fondo Interno Multicrescita Fondo Dinamico;
 - 2,00% su base annua calcolate con riferimento al Fondo Interno Multicrescita Fondo Global Equities;
- b) non sono previste commissioni per la garanzia di prestazione minima;
- c) non sono previste commissioni di *overperformance* applicate dalla Compagnia;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore delle Quote, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- f) commissioni di gestione annue applicate dalle S.G.R. con il massimo del 2,50% del valore delle quote degli OICR in cui investono i Fondi Interni; possono inoltre essere previste commissioni di incentivo (*overperformance*) relativamente agli OICR

in cui investono i Fondi Interni, calcolate qualora l'incremento percentuale del valore della quota dell'OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito (benchmark di riferimento). Le commissioni di gestione annue e di incentivo – applicate sul patrimonio netto dell'OICR – non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OICR. Nel caso di retrocessione di tali commissioni a favore della Compagnia, esse non verranno riconosciute al Fondo Interno. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Le predette commissioni vengono imputate al Fondo Interno, attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui al punto 1.1.3.

5. Età all'ingresso – Durata del contratto

L'Assicurato nel momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione deve avere un'età non superiore ad anni 90 e non inferiore ad anni 18.

Il contratto di assicurazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al punto 8 e il diritto di riscatto di cui al punto 6.

6. Riscatto

6.1 L'esercizio del diritto di riscatto

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi all'investimento, è opportuno che il Contraente richieda, prima di effettuare l'operazione di riscatto, un'informazione circa il suo effettivo ammontare. Infatti, in caso di sfavorevole andamento dei mercati, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al premio versato.**

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando comunicazione scritta alla Compagnia (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona) e indicando espressamente, nella sua richiesta, il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

La Compagnia fornirà per iscritto, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

6.2 Il valore di riscatto

Il valore di riscatto totale è pari ad una percentuale del controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni possedute alla data di richiesta di riscatto, disinvestite secondo quanto previsto al punto 2.3, previa consegna della documentazione indicata al successivo punto 10. Tale percentuale, come di seguito indicata nella Tabella B, è variabile in funzione degli anni decorsi dalla data di conclusione del contratto, o in caso di premi unici aggiuntivi, dalla data dei relativi versamenti.

Tabella B

Periodo di richiesta del valore di riscatto	Percentuale di riscatto
Entro il 1° anno	99%
Trascorso il 1° anno	100%

Il riscatto può essere esercitato, per qualunque importo anche inferiore al valore di riscatto totale, alle seguenti condizioni:

- il controvalore delle Quote riscattate non sia inferiore a 5.000,00 Euro;
- il controvalore delle Quote residue di ciascun Fondo Interno non sia inferiore a 5.000,00 Euro.
- il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni non sia inferiore a 10.000,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il contratto dovrà essere riscattato integralmente.

Il valore di riscatto parziale verrà determinato secondo le stesse modalità dinanzi indicate. L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione dal Fondo (o dai Fondi Interni) selezionato (selezionati) di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

L'esercizio parziale del diritto di riscatto comporta il conseguente ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente punto 1.1.2, sulla base del controvalore delle Quote residue.

6.3. Modalità di erogazione del valore di riscatto

Come indicato al precedente punto 3, il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto totale può avvenire, a scelta del Contraente, sia sotto forma di capitale in unica o più soluzioni, sia sotto forma di rendita, sia parte in capitale e parte in rendita.

Nel caso di riscatto parziale il valore di riscatto verrà corrisposto esclusivamente in un unico versamento.

7. Modalità di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

8. Modalità di esercizio del diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, che dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il

controvalore delle Quote acquisite con il premio investito, e valorizzate come previsto al punto 2.3, con diritto a trattenere le spese di cui al punto 4.1 a). **Il controvalore delle Quote potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.**

9. Trasferimento delle Quote presso un altro Fondo Interno (switch)

Trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire un importo non inferiore a 5.000,00 Euro da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, inviando comunicazione scritta presso la sede della Compagnia (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona).

Tale facoltà potrà essere esercitata gratuitamente ogni anno al massimo quattro volte, anche parzialmente, a condizione che l'importo minimo trasferito e quello residuo nel Fondo Interno non siano inferiori a 5.000,00 Euro. Il trasferimento dovrà, invece, essere totale nel caso non vengano rispettati tali limiti.

Il disinvestimento ed il reinvestimento delle Quote avverrà secondo quanto indicato al punto 2.3.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente le informazioni riguardanti il numero di Quote rimborsate ed attribuite e i rispettivi valori unitari.

10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa (così come individuata all'Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione e per ciascun caso ivi specificato), inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona (oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa consegnata presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari.

11. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

I premi relativi al presente contratto non sono deducibili e/o detraibili, ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte o il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, dà diritto, ove esplicitato il relativo premio,

ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *riscatto erogato in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta);
- *riscatto erogato in forma di rendita*: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell'opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta). Sui rendimenti maturati in corso di erogazione si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%: i rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

13. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Il Contraente può esporre eventuali reclami relativi alle disposizioni contenute nel contratto telefonando al seguente numero verde, istituito presso la Compagnia:

 **800.80.90.60**

Il Contraente ha inoltre facoltà di presentare i propri reclami scrivendo all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo) – SEZIONE RECLAMI – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma. La competenza dell'ISVAP in ordine ai reclami presentati dai clienti sussiste solamente se le parti hanno convenuto di applicare al contratto la legislazione italiana.

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

15. Variazioni contrattuali

La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà recedere dal contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto alla Compagnia la sua decisione (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona), entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia.

In mancanza di comunicazione di recesso da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

16. Informazioni in corso di contratto

Pubblicità del valore delle Quote dei Fondi Interni

Il valore unitario della Quota è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Comunicazioni al Contraente

La Compagnia provvederà ad inviare annualmente per iscritto al Contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- indicazione del numero di Quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle Quote assegnate;
- indicazione del numero di Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Informazioni relative al contratto

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 15, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

17. Norme a favore del Contraente

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Verona, settembre 2002

ANDAMENTO ANNUO E VOLATILITÀ DEI FONDI INTERNI

MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO

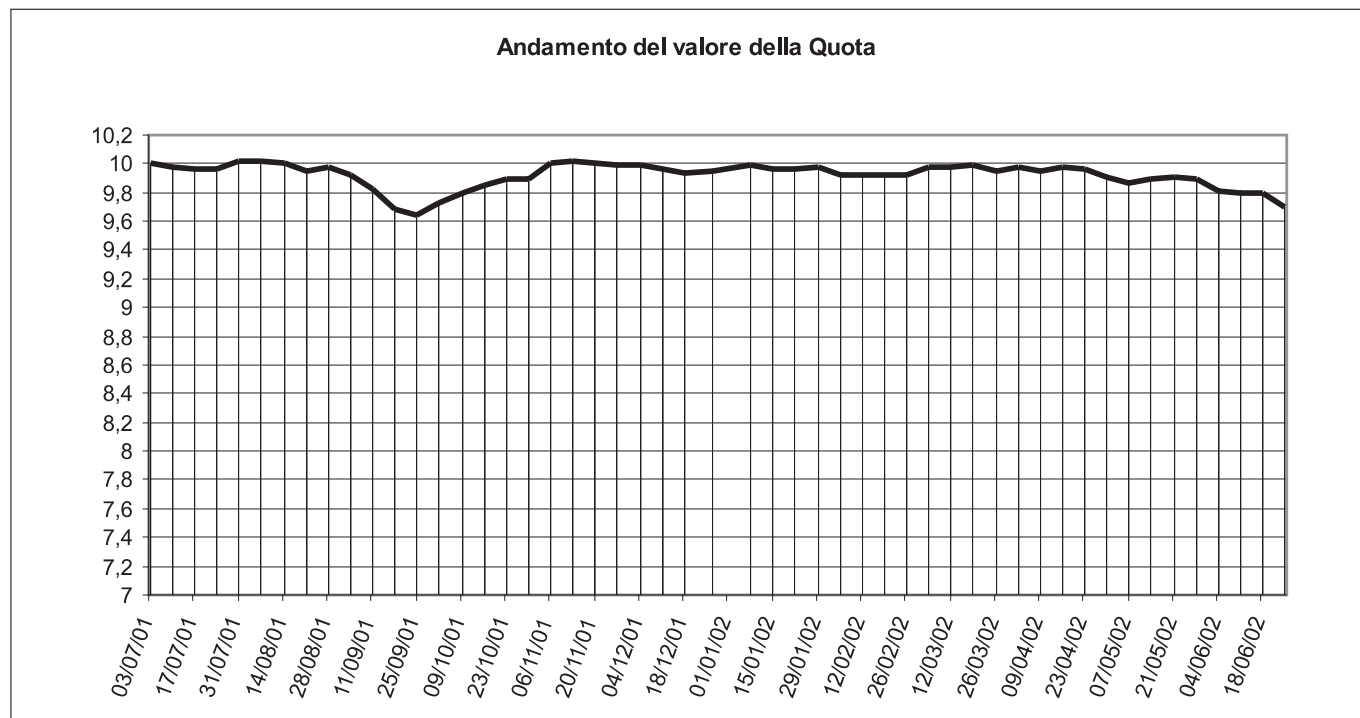


Grafico dal 03/07/2001 al 25/06/2002

L'andamento passato del Fondo Interno non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Il valore della Quota alla data del 27 dicembre 2001 è pari a 9,95 Euro.

Il valore della Quota alla data del 25 giugno 2002 è pari a 9,70 Euro.

La volatilità della Quota su base annua alla data del 27 dicembre 2001 è pari al 3,85%.

La volatilità della Quota su base annua alla data del 18 giugno 2002 è pari al 3,31%.

Migliore rendimento trimestrale del Fondo Interno (dal 3 luglio 2001 al 25 giugno 2002): 2,35%.

Peggior rendimento trimestrale del Fondo Interno (dal 3 luglio 2001 al 25 giugno 2002): -3,57%.

MULTICRESCITA FONDO BILANCIATO

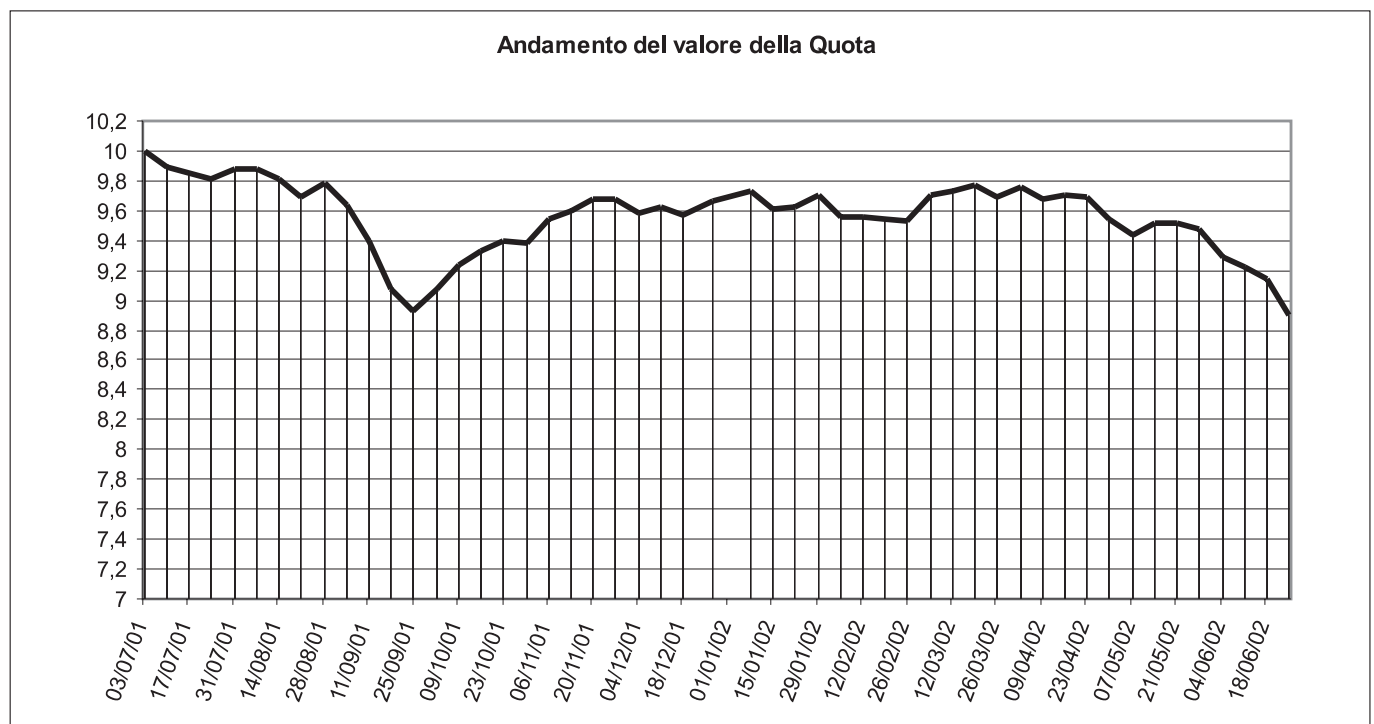


Grafico dal 03/07/2001 al 25/06/2002

L'andamento passato del Fondo Interno non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Il valore della Quota alla data del 27 dicembre 2001 è pari a 9,66 Euro.

Il valore della Quota alla data del 25 giugno 2002 è pari a 8,90 Euro.

La volatilità della Quota su base annua alla data del 27 dicembre 2001 è pari al 9,07%.

La volatilità della Quota su base annua alla data del 18 giugno 2002 è pari all'8,20%.

Migliore rendimento trimestrale del Fondo Interno (dal 3 luglio 2001 al 25 giugno 2002): 6,36%.

Peggior rendimento trimestrale del Fondo Interno (dal 3 luglio 2001 al 25 giugno 2002): -10,78%.

MULTICRESCITA FONDO DINAMICO

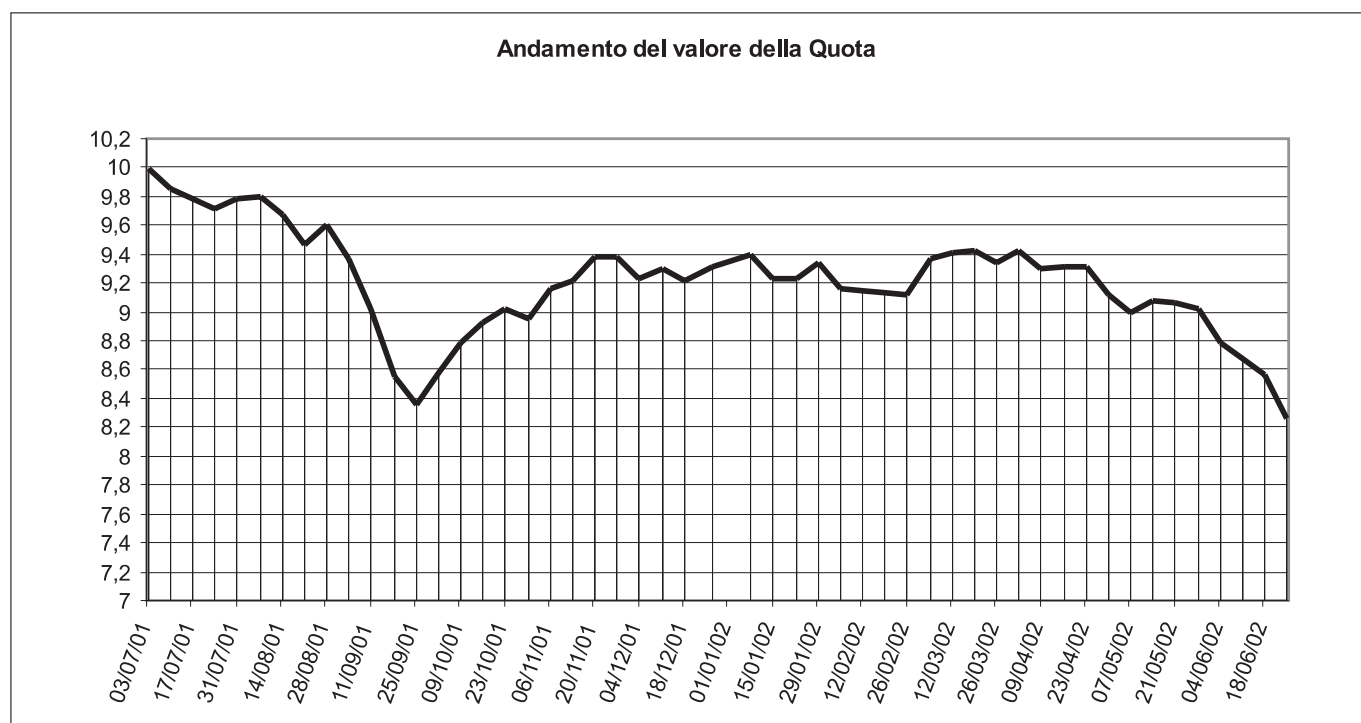


Grafico dal 03/07/2001 al 25/06/2002

L'andamento passato del Fondo Interno non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Il valore della Quota alla data del 27 dicembre 2001 è pari a 9,31 Euro.

Il valore della Quota alla data del 25 giugno 2002 è pari a 8,26 Euro.

La volatilità della Quota su base annua alla data del 27 dicembre 2001 è pari al 13,68%.

La volatilità della Quota su base annua alla data del 18 giugno 2002 è pari all'11,96%.

Migliore rendimento trimestrale del Fondo Interno (dal 3 luglio 2001 al 25 giugno 2002): 8,57%.

Peggior rendimento trimestrale del Fondo Interno (dal 3 luglio 2001 al 25 giugno 2002): -16,38%.

MULTICRESCITA FONDO GLOBAL EQUITIES

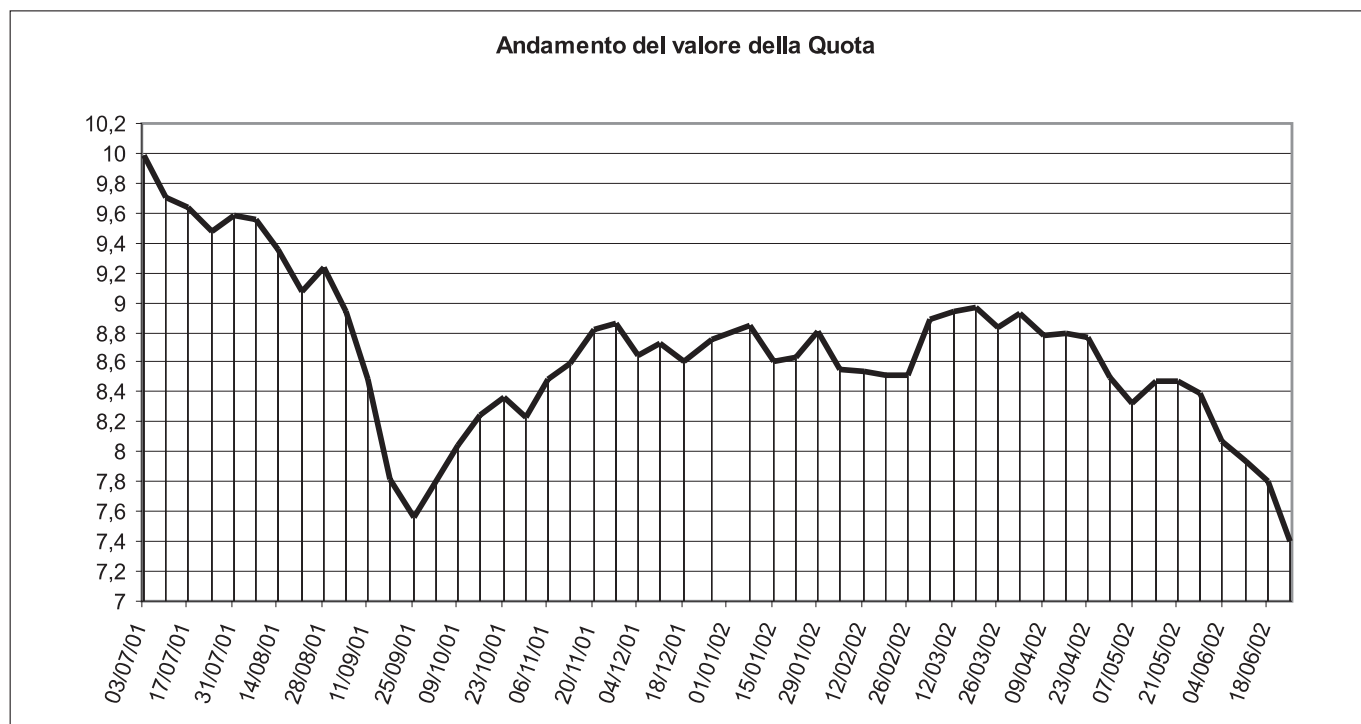


Grafico dal 03/07/2001 al 25/06/2002

L'andamento passato del Fondo Interno non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Il valore della Quota alla data del 27 dicembre 2001 è pari a 8,75 Euro.

Il valore della Quota alla data del 25 giugno 2002 è pari a 7,41 Euro.

La volatilità della Quota su base annua alla data del 27 dicembre 2001 è pari al 19,80%.

La volatilità della Quota su base annua alla data del 18 giugno 2002 è pari al 17,45%.

Migliore rendimento trimestrale del Fondo Interno (dal 3 luglio 2001 al 25 giugno 2002): 12,12%.

Peggior rendimento trimestrale del Fondo Interno (dal 3 luglio 2001 al 25 giugno 2002): -24,18%.



BPV VITA S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA MEUCCI, 5 - 37135 VERONA (ITALIA) - DIREZIONE OPERATIVA: VIA PIRANDELLO, 37 - 37138 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112
CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 03035950231 - R.E.A. VERONA N. 304197 - CAPITALE SOCIALE EURO 22.600.000 INTERAMENTE
VERSATO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO ISVAP N. 1762 DEL 21 DICEMBRE 2000 - G.U. N. 1 DEL 2 GENNAIO 2001